

PROCEDURA ADOTTATA DALLA SOCIETÀ IN CASO DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI PER I MANDATI DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2018 è applicabile il **Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016** in materia di indici utilizzati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (cd **BMR** – Benchmarks Regulation). Regolamento successivamente modificato dal **Regolamento UE 2021/168** pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del **12 febbraio 2021**.

Il BMR contiene disposizioni riguardanti la **rilevazione**, la **diffusione** e l'**utilizzo** da parte degli Enti vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari) di **indici di riferimento (benchmark)**, intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento o un contratto finanziario¹ o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance

Il Piano che segue disciplina le azioni che la Banca intende intraprendere in caso di sospensione o cessazione della fornitura dell'indice di riferimento da parte del suo Amministratore o del cambio significativo della metodologia di calcolo.

¹ Gli strumenti finanziari sono definiti all'art. 3 comma 1, n. 16) del BMR come qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla Direttiva 2014/65/UE (MiFid II) per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione - di cui all'art. 4, comma 1, punto 24, della MiFid II - o che è già negoziato in una sede di negoziazione - quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della Mifid II - oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'art. 4, comma 1, punto 20), della stessa Direttiva.

PIANO INTERNO

Descrizione	Attività	Funzione aziendale responsabile
<p>1 Rilevazione della sospensione o cessazione della fornitura dell'indice di riferimento da parte del suo Amministratore o del cambio significativo della metodologia di calcolo</p>	<p>Con sospensione o cessazione si intende il venire meno, temporaneo o definitivo, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.</p> <p>Per "cambio significativo della metodologia di calcolo" non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì, piuttosto, le c.d. "modifiche rilevanti" ("material changes") della metodologia per la determinazione dell'indice.</p>	<p>Responsabile di prodotto secondo la normativa interna di Product Management</p>
<p>2 Individuazione dell'indice di riferimento alternativo</p>	<p>In generale, nella scelta degli indici di riferimento alternativi, la Banca si attiene alle disposizioni del BMR in materia di uso degli indici di riferimento: "Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36 (art. 29 BMR). L'art. 36 del BMR disciplina il contenuto del c.d. "Registro degli amministratori e degli indici di riferimento, istituito presso l'ESMA e tempestivamente aggiornato, pubblicamente accessibile via web.</p> <p>La disciplina prevede che i fornitori determinino e pubblichino una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di variazioni o cessazione di un indice di riferimento.</p> <p>La Funzione Risk Management e l'Area Gestioni di Portafogli valutano ed identificano l'indice/gli indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe far riferimento per la sostituzione, indicando le motivazioni per cui tale/i indice/i rappresentano valide alternative.</p>	<p>Risk Management Area Gestioni di Portafogli</p>

	La scelta dell'indice alternativo di riferimento è possibilmente effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento.	
3 Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo	L'indice alternativo, per quanto attiene agli indici utilizzati nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, è approvato dalla Direzione Investimenti.	Direzione Investimenti
4 Comunicazione alla clientela della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento	La Società comunica al Cliente l'indice sostitutivo con la modalità scelta dal Cliente medesimo per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale e nei tempi previsti dal contratto sottoscritto.	Area Gestioni di Portafogli
5 Informativa alla clientela	I clienti sono informati tramite le comunicazioni periodiche sull'esistenza del Piano interno e sulle relative modalità di consultazione sul sito internet Banca.	Area Gestioni di Portafogli
6 Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato	Ordinariamente, la sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.	Area Gestioni di Portafogli
7 Monitoraggio e aggiornamento del Piano	<p>La Banca monitora e aggiorna il presente Piano interno a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ variazione della normativa esterna di riferimento;▪ eventi legati alle condizioni di mercato;▪ variazione della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale. <p>L'aggiornamento del Piano è portato a conoscenza dei Clienti tramite le comunicazioni periodiche, secondo le modalità previste contrattualmente.</p>	Responsabile di prodotto secondo la normativa interna di Product Management
8 Pubblicazione del Piano	Il presente Piano interno è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della Banca - Sezione Trasparenza.	Area Gestioni di Portafogli

Torino, 30 dicembre 2024